



# STATUTI ASSOCIAZIONE

## Art. 1. NOME E SEDE

In data 11 novembre 1996 è stata costituita a Bellinzona l'associazione denominata "**Sücina**", ai sensi dell'articolo 60 e seg. del CCS.  
La sua sede legale è al domicilio della segretaria.

## Art. 2. SCOPI

a) L'associazione "**Sücina**" si prefigge i seguenti scopi:

- Partecipare a manifestazioni carnevalesche e ricreative in genere
- Coltivare il senso dell'amicizia e del cameratismo
- Promuovere attività e realizzare progetti per il carnevale

b) L'associazione non ha fini lucrativi è apolitica e aconfessionale

## Art. 3. SOCI

L'associazione "**Sücina**" comprende:

### a) Soci attivi

- Partecipano alle attività dell'associazione (almeno a 2 turni bar e/o al corteo di Bellinzona e/o alle attività preparatorie)
- Beneficiano dei contributi dell'associazione
- Hanno 18 anni compiuti

### b) Soci sostenitori

- Non hanno obblighi partecipativi alle attività dell'associazione
- Non beneficiano dei contributi dell'associazione
- Ricevono le informazioni dell'associazione

## **Art. 4. DIMISSIONI, CANCELLAZIONE, ESPULSIONE**

L'appartenenza all'associazione "**Sücina**" si estingue per:

- a) Dimissioni scritte inoltrate entro il 31 dicembre dell'anno scadente
- c) Cancellazione decretata dal comitato contro soci che non hanno versato la  
tassa annuale.
- d) Espulsione decisa dal comitato contro soci il cui comportamento danneggia  
gli interessi dell'associazione "**Sucina**".

## **Art. 5. QUOTE SOCIALI**

Le quote sociali annue dell'associazione "**Sücina**" sono individuali e sono fissate come segue:

- Soci attivi: fr. 150.-- (franchi centocinquanta). Eccezione studenti, per i  
quali la quota sociale è di fr. 100.- (franchi cento).
- Soci sostenitori: tassa simbolica a partire da fr. 30.- (franchi trenta).

## **Art. 6. PATRIMONIO SOCIALE**

Il patrimonio sociale è costituito dalle quote sociali dei soci e dagli utili derivati dalle varie attività carnevalesche. I soci non possono vantare alcun diritto sul patrimonio sociale.

## **Art. 7. RESPONSABILITÀ**

L'associazione "**Sücina**" risponde nei confronti di terzi solo per il capitale sociale, ad esclusione di quello dei soci.

Responsabilità individuali dei soci o del comitato sono escluse.

## **Art. 8. ORGANI SOCIALI**

Gli organi sociali dell'associazione "**Sücina**" sono:

- a) L'assemblea dei soci
- b) Il comitato
- c) I revisori

## **Art. 9. ASSEMBLEA DEI SOCI**

- a) L'assemblea generale dei soci é l'organo supremo dell'associazione "**Sücina**".
- b) L'assemblea generale ordinaria ha luogo almeno una volta all'anno. L'anno sociale coincide con l'anno civile.
- c) Le risoluzioni sociali sono prese a maggioranza dei soci presenti.
- d) non è ammesso il voto per procura.
- d) L'assemblea generale ordinaria é convocata dal comitato al più tardi 10 giorni prima della stessa con notifica dell'ordine del giorno.
- e) L'assemblea generale straordinaria può essere convocata in qualsiasi momento dal comitato oppure su richiesta di almeno il 30 % dei soci attivi. In questo caso la richiesta dovrà giungere al comitato almeno 20 giorni prima dell'assemblea straordinaria.

## **Art. 10. COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI**

- a) Elezione annua di:
  - presidente o 2 co-presidenti
  - comitato
  - revisori
- b) Accettazione dei conti d'esercizio, situazione patrimoniale e rapporto dei revisori
- c) Modifiche statutarie
- d) Scioglimento dell'associazione "**Sücina**"

Le risoluzioni dell'assemblea generale sono prese per alzata di mano a maggioranza assoluta.

## **Art. 11. IL COMITATO**

1. Il comitato è composto da 5 a 13 membri, questi sono:

- Presidente o 2 co-presidenti
- Segretaria
- Cassiera
- Altri membri

2. Il comitato ha il compito di:

- a) Gestire gli affari correnti
- b) Eseguire le decisioni dell'assemblea dei soci
- c) Preparare e convocare le assemblee
- d) Acquistare, vendere, affittare o noleggiare beni inerenti agli scopi dell'associazione
- e) Organizzare manifestazioni di vario genere

Il comitato decide su tutti i restanti oggetti non espressamente conferiti dalla legge, da regolamenti o dagli statuti di altro organo.

## **Art. 12. UFFICIO DI REVISIONE**

L'ufficio di revisione si compone di 2 revisori che vengono nominati ogni anno dall'assemblea generale e possono venire rieletti solo per un ulteriore anno.

I revisori controllano i conti d'esercizio e presentano il loro rapporto all'assemblea annuale.

## **Art. 13. SCIoglimento**

Lo scioglimento dell'associazione "**Sücina**" deve essere deciso dalla maggioranza dei membri presenti. Eventuali attivi saranno devoluti a un'istituzione benefica.

## **Art. 14. DIRITTO DI FIRMA**

È conferito diritto di firma individuale a 1 presidente e alla cassiera.

***I presenti statuti entrano in vigore il 21 settembre 2010 in sostituzione degli statuti approvati in data 10 dicembre 1999.***

I/II presidente/i

La segretaria

Federico Pedrolini

Lorenza Ferrari